



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Roma, 28/05/2017

Spett.le Cliente

Studio Tributario - Commerciale

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma

Tel 06/41614250 fax 06/41614219

e-mail: info@studiomasciotti.it

Oggetto:

la **Scheda carburante:**

rilevanza fiscale e modalità di compilazione

SCHEDE ACQUISTI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE DPR 444 del 10/11/1997			
EFFETTUATI DALLA DITTA:		scheda n° _____	
Partita IVA: _____		anno _____	
Km iniziali _____		mese _____	
Km finali _____		trimestre _____	
		tipo e marca dell'autoveicolo _____	
		targa _____	
DATA	IMPORTO	TIPO DI CARBURANTE	SPAZIO RISERVATO ALL'ESERCENTE L'IMPAGNATO DI DISTRIBUZIONE
_____	_____	<input type="checkbox"/> PETROLIO <input type="checkbox"/> GASOLIO <input type="checkbox"/> GAS METANO <input type="checkbox"/> GAS GPL	(NUMERO E INDIRIZZO) DATA, denominazione, tipo di attività e categoria a cui è iscritto
_____	_____	<input type="checkbox"/> PETROLIO <input type="checkbox"/> GASOLIO <input type="checkbox"/> GAS METANO <input type="checkbox"/> GAS GPL	(NUMERO E INDIRIZZO) DATA, denominazione, tipo di attività e categoria a cui è iscritto
_____	_____	<input type="checkbox"/> PETROLIO <input type="checkbox"/> GASOLIO <input type="checkbox"/> GAS METANO <input type="checkbox"/> GAS GPL	(NUMERO E INDIRIZZO) DATA, denominazione, tipo di attività e categoria a cui è iscritto
_____	_____	<input type="checkbox"/> PETROLIO <input type="checkbox"/> GASOLIO <input type="checkbox"/> GAS METANO <input type="checkbox"/> GAS GPL	(NUMERO E INDIRIZZO) DATA, denominazione, tipo di attività e categoria a cui è iscritto
_____	_____	<input type="checkbox"/> PETROLIO <input type="checkbox"/> GASOLIO <input type="checkbox"/> GAS METANO <input type="checkbox"/> GAS GPL	(NUMERO E INDIRIZZO) DATA, denominazione, tipo di attività e categoria a cui è iscritto
_____	_____	<input type="checkbox"/> PETROLIO <input type="checkbox"/> GASOLIO <input type="checkbox"/> GAS METANO <input type="checkbox"/> GAS GPL	(NUMERO E INDIRIZZO) DATA, denominazione, tipo di attività e categoria a cui è iscritto
A RIPORTARE € _____			

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 | Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. | Fax + 39 06 41614219 | email: info@studiomasciotti.it

Tenuto conto della frequente utilizzazione di autovetture aziendali da parte delle ditte (talvolta anche assegnate ai dipendenti), con la presente, intendo illustrarvi la rilevanza della scheda carburante sia ai fini Iva che delle imposte dirette nonché la corretta modalità di compilazione della medesima in caso di acquisto di carburante per autotrazione.

Per gli acquisti di carburante per autotrazione (benzina normale, benzina super, benzina verde, miscela di carburante e lubrificante, gasolio, gas metano e GPL) effettuati da **soggetti IVA nazionali** nell'esercizio di impresa (es. ditte individuali, società di persone, e società di capitali e cooperative) e di lavoro autonomo, la normativa vigente, in deroga al principio generale in base al quale è necessario emettere fattura in relazione ad ogni operazione rilevante ai fini IVA, prevede il divieto di emettere la fattura (art. 1, D.P.R. n. 444/1997).

I soggetti IVA nazionali, pertanto, per avvalersi del diritto alla detrazione dell'imposta versata, qualora esercitabile, o comunque documentare la spesa effettuata ai fini delle imposte sui redditi, devono utilizzare un apposito documento, la cd. "scheda carburante", da istituirsi in maniera conforme al modello previsto dalla normativa in vigore (D.P.R. n. 444/1997).

Vi preciso, tuttavia, che:

- dal 1° gennaio 2006 gli autotrasportatori di cose per conto di terzi che acquistano carburante presso gli impianti stradali di distribuzione, per i propri autocarri utilizzati per il trasporto per conto di terzi, dovranno richiedere obbligatoriamente l'emissione della fattura (Il comma 109 della legge finanziaria 2006 prevede, infatti, la soppressione della scheda carburante per gli acquisti effettuati dagli autotrasportatori di cose per conto terzi); questo significa non solo che la fattura per chi esercita l'attività di autotrasporto di cose per conto terzi, diventa l'unico documento valido per la detrazione dell'Iva, ma anche che la mancata richiesta della fattura da parte degli autotrasportatori stessi diventa una grave violazione all'articolo 22 della norma sull'Iva (D.P..R. 633 DEL 26.10.1972 e seguenti modifiche); si segnala che il gestore dell'impianto è tenuto all'emissione della fattura, se la richiesta del cliente è fatta non oltre il momento di svolgimento dell'operazione (articolo 22, comma 1). Per le autovetture aziendali utilizzate dalle imprese di trasporto per conto di terzi, resta invece l'obbligo di certificare il costo



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

del carburante con la scheda carburante;

- *qualora stipulate con l'azienda petrolifera il c.d. "**contratto di netting**", che vi attribuisce la carta di credito carburante, allora riceverete periodicamente (es. ogni 15 giorni o ogni mese) la fattura riepilogativa dei rifornimenti effettuati da ciascuna autovettura. In questo caso la fattura sostituisce l'obbligo della scheda carburante. Nei casi, quindi, in cui non vi avvalete del contratto di netting, dovete utilizzare la scheda carburante ai fini della deducibilità e detraibilità.*

*La periodicità della scheda carburante deve essere **mensile o trimestrale** e ciò a prescindere dal fatto che la liquidazione IVA della vostra ditta sia mensile o trimestrale. Pertanto, ad esempio, si potrà utilizzare una scheda carburante trimestrale anche se la liquidazione viene effettuata mensilmente (e viceversa).*

*Inoltre, ogni scheda carburante deve essere **riferita ad un singolo veicolo utilizzato**, il quale deve essere intestato o comunque posseduto dalla vostra ditta a titolo di noleggio, leasing, comodato, etc. (il titolo di possesso/detenzione deve essere regolarmente documentato da contratto).*

*La scheda carburante, la quale non è soggetta né all'obbligo di preventiva numerazione né all'imposta di bollo, deve, oltre all'indicazione del **mese** e dell'**anno** a cui essa si riferisce, contenere innanzitutto i dati relativi al **soggetto che effettua l'acquisto**, quali:*

- *denominazione sociale;*
- *domicilio fiscale;*
- *partita IVA (non è obbligatoria l'indicazione del codice fiscale);*

Inoltre, se l'acquisto di carburante viene effettuato da dipendenti dell'impresa che utilizzano la propria autovettura per conto del datore di lavoro, dovranno essere indicati nella scheda sia i dati del dipendente intestatario del veicolo sia quelli dell'impresa soggetto IVA.

Ad ogni modo, la vostra ditta deve poi annotare sulla scheda anche i dati del veicolo. In particolare, devono essere indicati:

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

- la marca dell'autoveicolo;
- il modello;
- la targa (o il numero del telaio).

Con riferimento ai dati relativi al soggetto acquirente e al veicolo, tali informazioni possono essere riportate sulla scheda anche a mezzo di apposito **timbro**. La scheda carburante deve, infatti, essere conforme alla legge solo nella sostanza, potendo, conseguentemente, assumere **forme e dimensioni diverse** nonché contenere, oltre alle informazioni previste, anche ulteriori dati che si ritenesse necessario inserire.

Con riferimento alle indicazioni relative al veicolo, occorre precisare, inoltre, che la Corte di Cassazione (Sent. n. 21769/2005), anche se la legge non lo prevede espressamente, ha affermato l'**obbligatorietà** del numero di **targa**, costituendo quest'ultimo il principale elemento di individuazione del veicolo.

Al termine del periodo di riferimento della scheda (mese o trimestre), l'impresa (e non anche i lavoratori autonomi) deve, infine, annotare sulla stessa **il numero di Km. che risultano dal dispositivo contachilometri del veicolo alla fine di tale periodo** (non quelli percorsi nel periodo di riferimento).

L'addetto alla distribuzione del carburante, dopo aver effettuato l'operazione di rifornimento, deve riportare sulla scheda le seguenti informazioni:

- data del rifornimento;
- corrispettivo pagato, comprensivo di IVA;
- dati del gestore dell'impianto di distribuzione, anche utilizzando apposito timbro (non sussiste, invece, l'obbligo di indicare il codice fiscale);
- ubicazione dell'impianto di distribuzione;
- dopo aver verificato, in sostanza, che la targa indicata sulla scheda sia la stessa di quella del veicolo oggetto di rifornimento, apporre la propria firma (preferibilmente per esteso) per convalida sulla stessa.

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

La **firma dell'addetto alla distribuzione**, come evidenziato recentemente dalla Corte di Cassazione (Sent. N. 21941/2007), costituisce un **elemento essenziale**, in mancanza del quale non sarà possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta versata.

È solo **facoltativa**, invece, l'indicazione del numero progressivo dell'annotazione e quella del tipo e della quantità del carburante erogato.

Si rileva, infine, che le operazioni di acquisto di carburanti e lubrificanti si considerano effettuate alla data delle singole annotazioni.

Le schede carburanti spesso sono oggetto di contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate in sede di verifica fiscale; in genere viene verificata la coerenza tra quanto indicato nella scheda carburante e i dati dell'autovettura (consumi, chilometri percorsi, capienza del serbatoio, ecc.).

In caso di errata o incompleta compilazione della scheda carburante, l'Agenzia delle Entrate considera l'iva ed il costo illegittimamente detratte, recupera a tassazione le imposte ed Iva ed applica le relative sanzioni. Se le schede carburanti vengono dichiarate "false" (ad esempio per la falsificazione della firma apposta sul timbro del titolare dell'impianto), il contribuente rischia sanzioni di natura penale.

Esempi di imprecisioni nella compilazione della scheda carburante (da non commettere ...):

- dimenticarsi di riportare il numero di Km finali percorsi a fine periodo;
- non far apporre la firma dal gestore;
- non riportare la targa del veicolo;
- la casa produttrice del veicolo dichiara un consumo ad esempio di circa 15 km a litro mentre dalla scheda, in base ai rifornimenti effettuati e i km dichiarati, si evince un consumo medio di circa 5 km a litro;
- il rifornimento che risulta effettuato in date di chiusura del distributore e i cui gestori

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

hanno disconosciuto le firma di convalida.

Per completezza espositiva indichiamo in estrema sintesi nella tabella seguente **il regime fiscale delle autovetture aziendali (sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini Iva):**

<p>a) <i>Veicoli considerati beni strumentali dell'impresa (es. imprese di autoscuola, noleggio di autovetture senza conducente, ecc...)</i></p> <p>Deduzione al 100% di tutti i costi Detrazione Iva 100%</p>
<p>b) <i>Veicoli adibiti ad uso pubblico (es. Ncc)</i></p> <p>Deduzione al 100% di tutti i costi Detrazione Iva 100%</p>
<p>c) <i>Veicoli considerati beni non strumentali</i></p> <p>Deduzione al 20% di tutti i costi, con le limitazioni di valore di cui all'art. 164 co. 1 lett b) del tuir Detrazione Iva 40%</p>
<p>d) <i>Veicoli affidati in uso promiscuo a dipendenti</i> <i>per la maggior parte del periodo di imposta (è necessaria la lettera di assegnazione del veicolo che individui peraltro il fringe benefit)</i></p> <p>Deduzione al 70% di tutti i costi Detrazione Iva 40%</p>
<p>e) <i>Veicoli affidati in uso promiscuo agli amministratori</i> <i>per la maggior parte del periodo di imposta (è necessario il verbale di assemblea di assegnazione del veicolo che individui peraltro il fringe benefit)</i></p> <p>Deduzione totale per l'importo del fringe benefit generatosi in capo all'ammin.re e deduzione al 20% per l'eventuale costo eccedente il fringe benefit (si applicano le limitazioni di valore di cui all'art. 164 co. 1 lett b) del tuir)</p> <p>Detrazione Iva 40%</p>
<p>f) <i>Veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti</i></p> <p>Deduzione all'80% di tutti i costi, con le limitazioni di valore di cui di cui all'art. 164 co. 1 lett b) del tuir (in generale) Detrazione Iva 100%</p>

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it

stM

Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Restando a Sua completa disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, porgiamo i più cordiali saluti.

Dott. Fabrizio Masciotti

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Roma Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 ■ Fiano Romano (RM) Via Procoio 31, 00065
Tel. + 39 06 41614250 r.a. ■ Fax + 39 06 41614219 ■ email: info@studiomasciotti.it